



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CAMPUS ADRIANI

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione **CAMPUS ADRIANI** ed ha sede in Granarolo dell'Emilia, Via Massarenti, 1.

ARTICOLO 2 – SCOPO E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è aperta all'adesione e al contributo di cittadini, imprese, istituzioni ed altre associazioni.

L'Associazione non ha scopo di lucro inteso anche come divieto di distribuire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.

L'Associazione ha lo scopo di:

- promuovere, sostenere e collaborare ad iniziative culturali e ricreative e di ricerca nell'ambito delle tradizioni locali, con particolare riferimento al territorio di Granarolo dell'Emilia;
- sensibilizzare e contribuire alla promozione di momenti di confronto e di dibattito sui temi della salvaguardia ambientale e della sostenibilità.

Per il raggiungimento dei fini associativi potrà :

- a) raccogliere fondi
- b) ricevere contributi da parte di privati ed enti di qualsiasi tipo.

ARTICOLO 3 – DURATA e SCIOGLIMENTO

L'Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno la maggioranza di tutti i soci. L'assemblea provvede a nominare un liquidatore e a deliberare sulla devoluzione del patrimonio residuo che deve essere destinato a favore di organismi aventi finalità simili a quelle dell'associazione e non aventi scopo di lucro e comunque a fini di utilità sociale.

ARTICOLO 4 – CONDIZIONI DI AMMISSIONE A SOCIO

L'Associazione **CAMPUS ADRIANI** è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori : persone, enti o istituzioni che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. I soci fondatori hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
- Soci Ordinari : persone, enti o istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta dell'interessato controfirmata da almeno tre soci presentatori. La delibera sull'ammissione è inappellabile.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'assunzione della qualità di associato implica l'accettazione e la piena osservanza di tutti gli adempimenti previsti a carico degli associati sia dal presente statuto, atti e pratiche che saranno intraprese dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, a partecipare all'assemblea con diritto di voto, ad accedere alle cariche associative.



Campus Adriani

Via Massarenti, 1 – 40057 Granarolo dell'Emilia, BO
CF 91243000378

Gli associati s'impegnano al versamento di una quota d'iscrizione/annua nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Ai sensi del Codice Civile, l'associato non ha diritto alla restituzione della quota.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ARTICOLO 6 – RECESSO ED ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta, con effetto dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione.

L'associato può essere escluso dall'Associazione a seguito di delibera dell'Assemblea dei soci, se il suo comportamento personale e associativo lede agli scopi associativi.

I soci esclusi possono avanzare ricorso alla decisione assunta, in occasione della prima Assemblea utile, sia essa ordinaria che straordinaria.

Nei casi di recesso e di esclusione non spetta alcuna restituzione o liquidazione della quota d'iscrizione.

ARTICOLO 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente

ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA

All'Assemblea partecipano con diritto di parola e di voto tutti i soci. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria, può essere convocata su iniziativa del Presidente oppure su richiesta scritta di almeno un quarto degli associati, nel qual caso la convocazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta stessa.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione e per ogni argomento di sua competenza con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Gli Enti promotori e sostenitori partecipano all'Assemblea con diritto di parola, ma non di voto.

Spetta all'Assemblea:

- a) impartire le direttive generali di azione dell'Associazione;
- b) designare i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) approvare il bilancio annuale;
- d) deliberare su tutti gli argomenti connessi con gli scopi statutari;
- e) deliberare sulle modifiche dello Statuto consortile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un socio nominato dai presenti. Il Presidente deve controllare la validità delle deleghe e farsi assistere da un segretario incaricato di redigere il verbale.

Ogni socio ha diritto ad un voto che potrà essere espresso anche a mezzo di delegato. Ogni socio o delegato non potrà essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.

Nell'avviso di convocazione saranno indicate le modalità per la validità della rappresentanza in votazione, anche a mezzo delega.

ARTICOLO 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri designati dall'Assemblea fra i propri componenti e dura in carica 3 anni. Si



Campus Adriani

Via Massarenti, 1 – 40057 Granarolo dell'Emilia, BO
CF 91243000378

riunisce almeno due volte all'anno su iniziativa del Presidente oppure su richiesta scritta di almeno la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione dell'Associazione sia per gli atti ordinari che straordinari.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- nominare il Presidente, scelto tra i propri membri;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- elaborare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- curare la regolare tenuta del libro dei Soci, del libro delle adunanze e delle delibere e dei registri di contabilità;
- determinare l'eventuale variazione della quota d'iscrizione;
- decidere in ordine all'esclusione di un socio.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate ed autorizzate.

ARTICOLO 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica 3 (tre) anni ed è il rappresentante dell'Associazione ad ogni effetto di legge, di fronte ai terzi ed in giudizio, ha la firma associativa. Inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
- b) dispone per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) provvede all'ordinaria amministrazione dell'Associazione e adotta provvedimenti necessari per il funzionamento della stessa.

ARTICOLO 11 – ENTRATE e PATRIMONIO SOCIALE

Costituiscono il patrimonio dell'Associazione:

- i beni mobili ed immobili acquistati, derivanti da donazioni o lasciti;
- contributi, ricavati di iniziative, erogazioni liberali ed ogni altra entrata che incrementa l'attivo.

I costi di gestione e quelli di investimento dell'Associazione possono essere coperti con beni e fondi ricevuti con atti di liberalità non destinati ad azioni specifiche di assistenza o beneficenza.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che ciò non sia imposto dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito nelle attività istituzionali.

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente statuto si fa riferimento al codice civile e alle norme di legge vigenti in materia di associazionismo.